COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

LE NUOVE PENSIONI

PRIMA PARTE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Gestione Dipendenti Pubblici

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Le nuove pensioni

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Gestione Dipendenti Pubblici

Prima di entrare nella specificità di comparto, sono necessarie alcune considerazioni di carattere generale concernenti le principali cause della crisi del sistema pensionistico

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del ***debito pubblico*** sul Prodotto Interno Lordo (PIL). Uno dei fattori principali che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui interventi, è la ***spesa pensionistica***.

Ma cosa incide maggiormente sull'entità delle prestazioni previdenziali?

L'incremento della speranza di vita:
il vivere «più a lungo» determina un esborso dei trattamenti pensionistici per una più lunga durata che innalza il numero dei beneficiari incidendo, negativamente, sull'entità della spesa rispetto al PIL

La crisi finanziaria:
le recenti ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale hanno determinato un basso livello di occupazione e di salari reali, restringendo, di fatto, l'area della massa contributiva a cui attingono, oggi, i sistemi per finanziare le prestazioni pensionistiche..

Ma come si finanziano i sistemi pensionistici ?

I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono fondamentalmente due

«Il sistema a ripartizione»

Si basa su principi che richiedono un patto generazionale: implica cioè un tacito accordo tra i soggetti che appartengono a generazioni diverse in quanto i contributi versati dai lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso periodo coloro che non lavorano più.

«I contributi di oggi pagano le pensioni di oggi»

Sistema con poca sostenibilità finanziaria ed equità intergenerazionale

«Il sistema a capitalizzazione»

Con la ***riforma Dini (Legge 335/1995)*** si è cercato di riequilibrare la spesa previdenziale con l'obiettivo di fronteggiare le crescenti difficoltà del sistema previdenziale derivanti da un rapporto popolazione attiva/pensionati sempre più squilibrato, mediante l'adozione di un nuovo sistema di calcolo delle pensioni ***(sistema contributivo)***

«I contributi versati oggi dai lavoratori (capitalizzati) pagano le pensioni di domani degli stessi, andati in pensione»

In effetti a tutt'oggi, nonostante l'introduzione del sistema contributivo il finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio ***(«il primo pilastro»)*** è rimasto a «ripartizione»……

In realtà con il sistema a ripartizione si è fatto fronte , e si continua a far fronte, all'estensione della previdenza obbligatoria a categorie sempre più ampie ivi compresi coloro che non hanno versato alcun contributo (***prestazioni di tipo assistenziale, quali le «pensioni sociali»***)

… mentre a «capitalizzazione» risulta ***il «secondo pilastro»***, quello della previdenza complementare, che però non opera per il personale pubblico non «contrattualizzato», quale per l'appunto il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che è rimasto in regime di «indennità di buonuscita» ai fini TFS/TFR.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Le riforme del sistema pensionistico

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

La disciplina «base» del trattamento di quiescenza degli «statali civili» e degli «statali militari» è contenuta nel

Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092,

…….e successive modificazioni ed integrazioni...

il *Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503*, che ha introdotto la graduale sostituzione del principio della pensionabilità della retribuzione dell'ultimo giorno di servizio (*Quota A*) con quello della pensionabilità della media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento" diversificandone la durata in relazione all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più o meno di 15 anni di anzianità contributiva) – (*Quota B*)

la *legge 23.12.1994, n. 724*, che ha - fra l'altro - fissato al 2 per cento annuo l'aliquota di rendimento da applicare ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1994 e conglobato l'IIS nella base pensionabile

la *Legge 8.8.1995, n. 335*, che, tra l'altro:

Ha introdotto il ***sistema di calcolo contributivo*** per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995

Revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante dei contributi versati

Ha introdotto l'applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 ***(pensionabilità emolumenti accessori)***

Ha delegato il governo per l'armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

Attuata con il decreto legislativo n.165/1997

Decreto di armonizzazione

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

Nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia

Requisiti di accesso per le pensioni di anzianità

Maggiorazione dei servizi

Maggiorazione della base pensionabile

Maggiorazione 1/5 montante

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Le successive, rilevanti, riforme del sistema pensionistico

Legge n.449/1997 («Prodi»)
Legge n. 243/2004 («Maroni»)
Legge n. 247/2007 («Damiano»)

Non hanno riguardato il comparto, che ha continuato ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia
(***D.Lgs 165/1997***)

…e veniamo ai giorni nostri

Legge n. 122/2010
Legge n. 111/20112
Legge n. 148/2011

«Governo Berlusconi»

Norme in materia di decorrenza dei trattamenti di pensione («c.d. «finestra mobile») e incremento «speranza di vita», nonché interventi in materia di TFS/TFR

Legge n. 124/2011

«Monti-Fornero»-
c.d. Decreto Salva Italia

Introduzione dei nuovi istituti della pensione di vecchiaia e anticipata; introduzione del sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

La specificità di settore

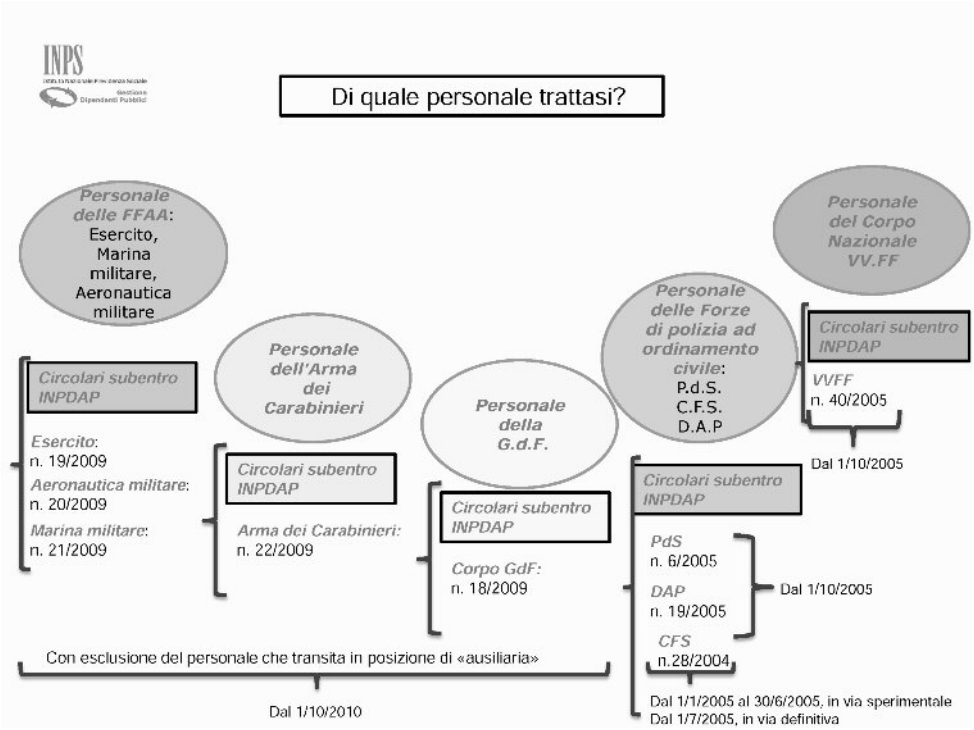
INPS
Di quale personale trattasi?
Personale delle FFAA: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare
Personale dell'Arma dei Carabinieri
Personale della G.d.F.
Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: P.d.S. C.F.S. D.A.P
Personale del Corpo Nazionale VV.FF
Circolari subentro INPDAP
Esercito: n. 19/2009
Aeronautica militare: n. 20/2009
Marina militare: n. 21/2009
Circolari subentro INPDAP
Arma dei Carabinieri: n. 22/2009
Circolari subentro INPDAP
Corpo GdF: n. 18/2009
Circolari subentro INPDAP
PdS n. 6/2005
DAP n. 19/2005
CFS n.28/2004
Dal 1/1/2005 al 30/6/2005, in via sperimentale
Dal 1/7/2005, in via definitiva
Dal 1/10/2005
Circolari subentro INPDAP
VVFF n. 40/2005
Dal 1/10/2005
Con esclusione del personale che transita in posizione di «ausiliaria»
Dal 1/10/2010

INPS
I sistemi di calcolo delle pensioni
misto
Contributivo
Retributivo
Quale pensione ?

Le vecchie regole- fino al 31/12/2011

La riforma Dini (L.335/1995) ha introdotto il metodo contributivo. Tale cambiamento non ha però toccato in egual modo tutti i lavoratori. In particolare:

> a chi ha *almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995* continua ad applicarsi il «sistema retributivo» ;

> a chi ha *meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995* si applica invece un «sistema misto» : retributivo per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente;

> infine, a *coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995,* si applica il sistema di calcolo contributivo

Anzianità al 31/12/1995	*Metodo di calcolo*	
Almeno 18 anni	*Retributivo*	*Dal 1/1/2012, contributivo pro-rata* (Riforma Monti- Fornero)
Meno di 18 anni	*Misto*	
Privi di anzianità	*Contributivo*	**o che «optino» x tale sistema**

SISTEMA RETRIBUTIVO

Con il *decreto legislativo 503/1992* la pensione viene calcolata sulla base di due quote:

Quota A – Va calcolata applicando all'importo della retribuzione pensionabile l'aliquota di «rendimento» corrispondente all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992

Quota B – Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) percepite negli ultimi 10 anni, per chi può vantare 15 anni al 31/12/1992

Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) dal 1993, per chi può vantare meno di 15 anni al 1992

Rapportate alle anzianità contributive maturate dal 1/1/1993 al 31/12/2011

Aliquote di rendimento (percentuali di pensionabilità)

T.U. 1092/73

- Art.44 Statali civili
- Art.54 Statali militari

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo

(*) retribuzioni rivalutate in base agli indici del costo della vita + un punto % per ogni anno

SISTEMA RETRIBUTIVO

Percentuali di pensionabilità

Il T.U. opera una distinzione fra ***personale civile (art.44)*** e ***personale militare (art.54)***, per quanto concerne la misura del trattamento normale

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Per l'individuazione delle aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della ***legge 121/1981***
(c.d. «smilitarizzazione»)

Appartenenti al Corpo delle Guardie di PS MILITARI

Funzionari civili di PS - Assistenti di polizia femminile - CIVILI

< *25/06/1982* > Personale civile ad ordinamento speciale

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Ruolo

- Agenti
- Assistenti
- Sovrintendenti
- Ispettori

Opera il disposto dell'art.7, c.1 della legge 569/1982, che prevede l'applicazione della ***legge 3 novembre 1963, n.1543***

Tali criteri non si applicano al personale dirigente e direttivo

Assunto prima del 25/06/1982

15 anni	35 %
+ 5 anni	9 %
Totale: 20 anni	44 %
Fino al 31/12/1997	3,60 % annuo
Dal 1/1/1998 al 31/12/2011	2 % annuo (art.8 D.lgs. 165/97)
Dal 1/1/2012	Contributivo pro-rata

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Ruolo
- Agenti
- Assistenti
- Sovrintendenti
- Ispettori

Assunto dopo il 25/06/1982

Ruolo
- Commissari
- Dirigenti

Assunto da qualsiasi data

15 anni	35 %
+ 5 anni	9 %
Totale: 20 anni	44 %
Fino al 31/12/2011	1,80 % annuo
Dal 1/1/2012	Contributivo pro-rata

CIVILI E MILITARI

1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	23,33
11	25,67
12	28,00
13	30,33
14	32,67
15	35,00
16	36,80
17	38,60
18	40,40
19	42,20
20	44,00
21	45,80
22	47,60
23	49,40
24	51,20
25	53,00
26	54,80
27	56,60
28	58,40
29	60,20
30	62,00
31	63,80
32	65,60
33	67,40
34	69,20
35	71,00
36	72,80
37	74,60
38	76,40
39	78,20
40	80,00

2,33 % annuo

1,80 % annuo

P.S assunti prima del 25/06/1982

3,60 % annuo fino al 31/12/1997

2 % annuo dal 1/1/1998 al 31/12/2011

47,60
51,20
54,00
58,40
62,00
65,60
69,20
72,00
76,40
80,00

Civili e P.S assunti dopo il 25/06/1982

A chi si applica l'aliquota del 1,8%?

Oltre che alla generalità dei dipendenti civili dello Stato, anche **a tutti gli Ufficiali**

•dell'Esercito;

•della Marina;

•dell'Aeronautica;

•dei Carabinieri;

•della Guardia di finanza;

•ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente al settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici;

• al personale civile, ivi compreso quello direttivo e quello con qualifica dirigenziale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, comunque assunti dopo l'11 gennaio 1991

•A tutto il personale Della Polizia di Stato compresi Ispettori Sovrintendenti Assistenti e Agenti quest'ultimi se non in servizio alla data del 25/06/1982;

Al personale del Corpo Forestale dello Stato **esclusi** gli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti.

Aliquota di rendimento del 1,8% dal 21° anno

1	2,333	11	25,667	21	45,800	31	63,800
2	4,667	12	28,000	22	47,600	32	65,600
3	7,000	13	30,333	23	49,400	33	67,400
4	9,333	14	32,667	24	51,200	34	69,200
5	11,667	15	35,000	25	53,000	35	71,000
6	14,000	16	36,800	26	54,800	36	72,800
7	16,333	17	38,600	27	56,600	37	74,600
8	18,667	18	40,400	28	58,400	38	76,400
9	21,000	19	42,200	29	60,200	39	78,200
10	23,333	20	44,000	30	62,000	40	80,000

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

A chi si applica l'aliquota del 2,25%?

Previsto in relazione del limite di età

A tutto il personale sottufficiale

- dell'Esercito
- Della Marina
- dell'Aeronautica

Per consentire di raggiungere il massimo al collocamento a riposo per limiti di età

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Aliquota di rendimento del 2,25% dal 21° anno e fino al 31 dicembre 1997

1	2,333	11	25,667	21	46,250	31	68,750
2	4,667	12	28,000	22	48,500	32	71,000
3	7,000	13	30,333	23	50,750	33	73,250
4	9,333	14	32,667	24	53,000	34	75,500
5	11,667	15	35,000	25	55,250	35	77,750
6	14,000	16	36,800	26	57,500	36	80,000
7	16,333	17	38,600	27	59,750		
8	18,667	18	40,400	28	62,000		
9	21,000	19	42,200	29	64,250		
10	23,333	20	44,000	30	66,500		

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

A chi si applica l'aliquota del 3,60%?

Non in relazione del limite di età

•ai dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenente al settore operativo e settore aeronavigante

• personale del Corpo di polizia penitenziaria se in servizio alla data dell'11 gennaio 1991

•al personale della Polizia Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti in servizio alla data del 25/06/1982;

•al personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente Assistente Agente

•al personale non ufficiale
❑dei Carabinieri
❑della GDF

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Aliquota di rendimento del 3,60% dal 21° anno e fino al 31 dicembre 1997

1	2,333	11	25,667	21	47,600
2	4,667	12	28,000	22	51,200
3	7,000	13	30,333	23	54,800
4	9,333	14	32,667	24	58,400
5	11,667	15	35,000	25	62,000
6	14,000	16	36,800	26	65,600
7	16,333	17	38,600	27	69,200
8	18,667	18	40,400	28	72,800
9	21,000	19	42,200	29	76,400
10	23,333	20	44,000	30	80,000

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

I rendimenti delle tabelle sono valide fino al 31 dicembre 1997

Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 ***l'aliquota di rendimento non potrà superare il 2%, ferma rimanendo l'eventuale più bassa aliquota prevista (= aliquota1,8 immutata).***

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

Aliquota di rendimento del 3,60% dal 1° gennaio 1998 del 2%

Se ad esempio al 31/12/1997 l'anzianità fosse di 25 anni

Vecchia progressione

1	2,333	11	25,667	21	47,600
2	4,667	12	28,000	22	51,200
3	7,000	13	30,333	23	54,800
4	9,333	14	32,667	24	58,400
5	11,667	15	35,000	25	62,000
6	14,000	16	36,800	26	65,600
7	16,333	17	38,600	27	69,200
8	18,667	18	40,400	28	72,800
9	21,000	19	42,200	29	76,400
10	23,333	20	44,000	30	80,000

Progressione dal 1° gennaio 1998

1	2,333	11	25,667	21	47,600	31	74,000
2	4,667	12	28,000	22	51,200	32	76,000
3	7,000	13	30,333	23	54,800	33	78,000
4	9,333	14	32,667	24	58,400	34	80,000
5	11,667	15	35,000	25	62,000		
6	14,000	16	36,800	26	64,000		
7	16,333	17	38,600	27	66,000		
8	18,667	18	40,400	28	68,000		
9	21,000	19	42,200	29	70,000		
10	23,333	20	44,000	30	72,000		

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

SISTEMA RETRIBUTIVO

2 BASI PENSIONABILI

LE RETRIBUZIONI

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Gestione Dipendenti Pubblici

2 BASI PENSIONABILI

Base pensionabile

Quota A

X le aliquote pensionistiche relative alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/1992

Base pensionabile

Quota B

X la differenza di aliquote pensionistiche:
cessazione (ovvero al 31/12/2011) – 1/1/1993

Base pensionabile: *Quota A*

Segue le regole degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973 ed è composta dalle voci:

- **Stipendio parametrato** (dal 1° gennaio 2005 ha inglobato i livelli retributivi, l'IIS, gli scatti gerarchici e aggiuntivi ed altri elementi già considerati pensionabili) ***+ 18%, con esclusione quota di IIS***
- **Quote mensili-** ***+ 18%***
- eventuale **assegno personale** riassorbibile- ***+ 18%***
- **Anticipazioni stipendiali-** ***+ 18%***
- **Retribuzione individuale di anzianità-** ***+ 18%***
- **Assegno funzionale - Indennità pensionabile mensile**
- **Indennità di imbarco** (se percepita alla cessazione)
- **Assegno di valorizzazione, indennità perequativa, indennità di posizione** (rispettivamente per i VQA, i primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali)

- .....In particolare

Le quote mensili
spettano ai Dirigenti e alle qualifiche equiparate e indicano le maggiorazioni sull'ultimo stipendio della successiva classe o aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio

Le anticipazioni stipendiali
sono importi fissi tabellari che variano in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite e remunerano il ritardo nell'applicazione degli accordi contrattuali

L'assegno funzionale
è un importo tabellare che varia in relazione alla qualifica e agli anni di servizio, viene corrisposto agli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti e e qualifiche equiparate dopo 17 anni e 29 anni di servizio prestato senza demerito

L'indennità pensionabile mensile
spetta a tutto il personale in misura variabile in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite, ha sostituito l'indennità per il servizio di istituto

L'assegno personale
riassorbibile viene attribuito nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro